

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 942

Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
degli articoli 87 e 103 del Regolamento interno

Oggetto: Non passaggio agli articoli della proposta di legge n. 133 “(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni.”

Il Consiglio regionale

vista la proposta di legge n. 113 “Modifiche alla Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, richiamata in aula ai sensi dell'articolo 37 commi 4 e 6 del Regolamento interno;

preso atto che tale proposta di legge introduce modifiche alla legge regionale 19/2009 sotto i profili della creazione dell'ente di gestione delle aree protette delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, della istituzionalizzazione dei parchi interregionali e della revisione della governance volta a garantire maggiore rappresentanza, nei consigli degli enti gestori, dei parchi e delle riserve di maggiori dimensioni;

considerato che in data odierna il Consiglio regionale ha respinto la sopra richiamata proposta di legge 113;

rilevato altresì che la proposta di legge n. 133 “(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni.”, iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto in quanto la Commissione referente non ha provveduto al licenziamento entro i tre mesi dall'assegnazione, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 76 dello Statuto, presenta contenuto omologo alla proposta di legge n. 113;

stabilisce

ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale il non passaggio agli articoli della proposta di legge n. 133 “(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni.”

Torino, 07.03.2023

Il Consigliere Regionale
Alberto Preioni